

(N. 950)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1955

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente i contratti di assicurazione e riassicurazione concluso a Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scoppio delle ostilità fra l'Italia e la Gran Bretagna, le Compagnie italiane di assicurazione e riassicurazione erano creditrici nei confronti di quelle britanniche, operanti nello stesso ramo, di Lst 250.000. Dopo la fine del conflitto, nel 1949, si tennero a Londra conversazioni fra le parti interessate che condussero alla firma di un accordo che venne successivamente approvato dalle competenti Autorità italiane e britanniche. I negoziatori italiani ottennero

che venisse applicato per il periodo 1940-45 un cambio medio che, basato sugli Accordi finanziari italo-britannici del 1947 (Accordi Menichella), fissava il rapporto fra sterlina e lira italiana a 240 con vantaggio per i nostri assicuratori. Successivamente le Compagnie inglesi accreditarono alle Compagnie italiane la somma ad esse dovuta di Lst 250.000.

Il testo dell'Accordo, firmato a Londra dalle Compagnie, venne successivamente sottoposto ai Ministeri interessati e più precisamente,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'Italia, ai Ministeri del tesoro, industria e commercio, commercio estero, nonché all'Ufficio italiano dei cambi. Avendo gli Enti predetti espresso la loro approvazione di principio, fu possibile indire conversazioni fra tutti gli interessati, che condussero nel corso del 1953 all'adozione del testo ufficiale dell'Accordo

fra i due Governi, Accordo che venne successivamente firmato a Roma il 1° giugno 1954.

Tale Accordo che non è innovativo, si limita a sancire la prassi già osservata dalle Compagnie di assicurazione interessate in base all'Accordo firmato a Londra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai contratti di assicurazione e riassicurazione, firmato a Roma il 1° giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore.

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DEL REGNO UNITO E IL GOVERNO ITALIANO
RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
E RIASSICURAZIONE

IL GOVERNO D'ITALIA (qui in avanti chiamato « Governo italiano ») e IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (qui in avanti chiamato « Governo del Regno Unito »);

Desiderando concludere un Accordo concernente i contratti di assicurazione e riassicurazione in conformità all'allegato XVI Parte A, paragrafo 4 del Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (qui in avanti chiamato « il Trattato di Pace »);

Avuto riguardo al fatto che i Rappresentanti degli Assicuratori dei rispettivi Paesi hanno convenuto che le disposizioni dell'Annesso a questo Accordo formino le basi dell'accordo stesso;

Concordano quanto segue:

Art. I

1. — Il presente Accordo si applica ai contratti di assicurazione e ai contratti e trattati di riassicurazione fra persone fisiche o giuridiche che successivamente divennero nemiche per il fatto che il commercio fra loro divenne illegale a causa della guerra fra l'Italia e il Regno Unito incominciata l'11 giugno 1940 e finita il 15 settembre 1947.

2. — Qualora una delle Parti sia un assicuratore che abbia la sua principale sede di affari fuori del Regno Unito o dell'Italia l'Accordo si applicherà solo se:

a) l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o sia stata costituita nel territorio del Canada (compreso Terranova), Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India, Pakistan, Ceylon, Federazione della Rhodesia e del Nyasaland oppure Hong Kong secondo le leggi di detti territori e il contratto o trattato sia stato concluso da una filiale od agenzia nel Regno Unito della impresa sopradetta, o

b) l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o sia costituita od operi secondo le leggi di qualsiasi territorio che all'11 giugno del 1940 era sotto la sovranità italiana e il contratto o trattato sia stato concluso da una filiale od agenzia nel Regno Unito o in Italia dell'impresa sopra detta.

Art. II

I contratti ed i trattati specificati nell'art. 1 del presente Accordo, verranno regolati in base alle disposizioni dell'Annesso a questo Accordo.

Art. III

Le Parti che stipularono i contratti o i trattati a cui il presente Accordo si applica possono regolare direttamente fra loro i debiti compresi nell'ambito delle disposizioni della parte prima dell'Annesso all'Accordo medesimo nonchè i debiti rimasti in sospeso alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo a norma dei contratti di assicurazione e dei contratti o trattati di riassicurazione che abbiano avuto termine prima dell'11 giugno 1940.

Art. IV

Le disposizioni di questo Accordo e dell'Annesso non pregiudicano qualsiasi azione già adottata in conformità delle disposizioni della legislazione del Regno Unito riguardante il « Commercio col nemico ».

Art. V

Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, venga ritenuto consigliabile estendere le sue disposizioni a qualunque dei territori non metropolitani della cui attività internazionale il Governo del Regno Unito è responsabile, le disposizioni di questo Accordo saranno considerate applicabili a tali territori dalla data e nella maniera indicate nelle Note che saranno scambiate allo scopo di effettuare tale estensione.

Art. VI

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

Art. VII

Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando ad esso non venga posto termine per mutuo accordo tra i due Governi.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice copia, a Roma il 1° giugno 1954 in inglese ed in italiano, ambedue i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
PICCIONI

*Per il Governo
di S. M. Britannica*
ASHLEY CLARKE

ANNESSO.

PARTE I

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E CONTRATTI E TRATTATI DI RIASSICURAZIONE CHE NON HANNO AVUTO TERMINE PRIMA CHE LE PARTI DIVENISSERO NEMICHE.

1. — I contratti di assicurazione e di riassicurazione verranno regolati in base a quanto disposto nei seguenti articoli:

Assicurazione e riassicurazione (escluso il ramo vita)

2. — I contratti di assicurazione diversi dall'assicurazione vita e dalle assicurazioni marittime ed aeronautiche, stipulati fra Parti divenute successivamente nemiche, saranno considerati come non risolti per lo scoppio della guerra o per il fatto che le Parti sono divenute nemiche, a condizione che:

a) il rischio abbia avuto inizio prima che le Parti divenissero nemiche, e

b) l'assicurato abbia pagato, entro sei mesi dalla data dell'inizio dell'assicurazione o dalla data di scadenza dove tale data sia particolarmente indicata, tutte le somme dovute a titolo di premio o compenso per rendere o mantenere efficiente l'assicurazione in conformità al contratto.

3. — I contratti di assicurazione marittima ed aeronautica tra Parti che successivamente divennero nemiche, dovranno considerarsi come non risolti per lo scoppio della guerra, o per il fatto che le Parti sono divenute nemiche, a condizione che:

a) il rischio abbia avuto inizio prima che le Parti siano divenute nemiche, e

b) l'assicurato abbia pagato prima della data alla quale le Parti divennero nemiche, tutte le somme dovute a titolo di premio o di compenso per rendere o mantenere efficiente l'assicurazione in conformità al contratto.

4. — Nell'eventualità in cui l'assicurato abbia effettuato il pagamento di cui agli articoli 2 b) o 3 b) in rapporto ad una parte soltanto del periodo per il quale il contratto fu stipulato, il contratto stesso sarà considerato come avente avuto vigore soltanto per quella parte della sua durata per la quale tale premio o compenso è stato pagato.

5. — I contratti di assicurazione diversi da quelli restanti in vigore a norma dei precedenti articoli saranno considerati come non esistenti e nessun pagamento sarà dovuto reciprocamente fra le Parti. In tali casi

qualsiasi importo pagato a titolo di premio o compenso sarà recuperabile nei confronti dell'assicuratore.

6. - a) Nel caso in cui un'assicurazione, durante la guerra, sia stata trasferita dall'assicuratore originario ad un altro assicuratore, o sia stata totalmente riassicurata, il trasferimento o la riassicurazione, tanto effettuati volontariamente, come per atto legislativo od amministrativo, saranno riconosciuti e la responsabilità dell'assicuratore originario si considererà cessata dalla data in cui sono avvenuti il trasferimento o la riassicurazione. Nel caso in cui una assicurazione sia stata parzialmente riassicurata durante la guerra, tale riassicurazione - allorchè l'assicuratore britannico lo preferisca - sarà parimenti riconosciuta. L'assicuratore originario avrà diritto di ricevere, su domanda, complete informazioni circa i termini del trasferimento o della riassicurazione, e se tali termini non risultassero equi, essi dovranno essere modificati nella misura necessaria a renderli tali;

b) l'assicurato avrà diritto, purchè con l'adesione dell'originario assicuratore, a ritrasferire il contratto all'assicuratore originario dalla data in cui l'assicurato ha presentato una richiesta a tale scopo;

c) un premio adeguato, relativo al periodo di residua durata alla data del trasferimento o della riassicurazione, o del ritrasferimento dell'assicurazione originaria, sarà dovuto dalla Parte esonerata da responsabilità alla Parte che assume tale responsabilità per detta durata residua.

7. - I Trattati di riassicurazione tra Parti che successivamente divennero nemiche saranno considerati come risolti alla data nella quale le Parti divennero nemiche; tutte le cessioni in applicazione a questi Trattati saranno annullate a tale data e il riassicuratore esonerato da ogni responsabilità per i danni verificatisi a quella data o successivamente, eccezion fatta per quanto previsto in appresso.

Resta sempre stabilito che le cessioni concernenti rischi a viaggi iniziati in applicazione di un Trattato di riassicurazione marittima resteranno in pieno vigore fino alla loro scadenza secondo i termini e le condizioni in base ai quali i rischi sono stati ceduti, e

Resta inoltre stabilito che i rischi di guerra correnti (coperti) dal 1° maggio 1940 o successivamente, saranno considerati come annullati (non coperti) sin dall'inizio.

8. - Salvo qualsiasi specifica clausola del Trattato di riassicurazione, o in mancanza di accordo fra le Parti circa il sistema di conteggio, il riassicuratore sarà accreditato di tutti i premi guadagnati e sarà addebitato per tutti i premi non guadagnati sulla base di *pro-rata temporis*.

9. - I contratti di riassicurazione « excess of loss » sulla base di « excess of loss ratio », nonchè i contratti di riassicurazione Grandine saranno considerati come risolti dall'inizio ed ogni pagamento fatto in loro dipendenza sarà restituito o portato in conto fra le Parti.

10. - I contratti di riassicurazione facoltativa fra Parti successivamente divenute nemiche, fatta eccezione di quanto stabilito in appresso, saranno considerati come cessati alla data in cui le Parti stesse sono divenute nemiche.

Nel caso tuttavia:

a) che il rischio abbia avuto inizio prima che le Parti divenissero nemiche, e

b) che tutti gli importi dovuti a titolo di premio o compenso per rendere o mantenere efficiente la riassicurazione siano stati pagati nei modi d'uso,

il riassicuratore risponderà dei danni recuperabili a termini del contratto, verificatisi prima della data in cui le Parti divennero nemiche, e sarà esonerato da ogni responsabilità per i danni avvenuti alla data e dopo la data in cui le Parti divennero nemiche. Il riassicuratore sarà accreditato di tutti i premi guadagnati e sarà addebitato per tutti i premi non guadagnati sulla base del *pro-rata temporis*.

11. — Salvo quanto disposto alle lettere a) e b) dell'articolo 10 e salvo inoltre quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 7, i contratti di riassicurazione facoltativa del rischio a viaggio saranno considerati come non cessati e saranno mantenuti in vigore, secondo i termini e le condizioni in base alle quali il rischio è stato ceduto, fino alla naturale scadenza dell'assicurazione originaria, ed il premio o compenso per tale rischio a viaggio saranno considerati come totalmente spettanti al riassicuratore.

12. — I contratti di riassicurazione facoltativi diversi da quelli conformi a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, ed a quanto stabilito dall'articolo 11, a meno di contrario accordo tra le Parti, saranno considerati come non esistenti e nessun pagamento sarà reciprocamente dovuto fra le Parti. Nel caso in cui il rischio non abbia avuto inizio prima della data in cui le Parti divennero nemiche, ogni somma pagata a titolo di premio o compenso sarà recuperabile in confronto del riassicuratore.

13. — I contratti di riassicurazione facoltativa non saranno considerati come risolti a termini dell'articolo 10, ma saranno considerati come mantenuti in vigore se siano stati conclusi in relazione a contratti di assicurazione mantenuti a norma delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

14. — I contratti di riassicurazione effettuati volontariamente prima che le Parti divenissero nemiche, con lo scopo di esonerare l'assicuratore originario dalla responsabilità nel territorio interessato nel caso che le Parti siano divenute nemiche, non saranno considerati come risolti, ma trattati come riassicurazioni da regolarsi a sensi dell'articolo 6-a).

15. — Un regolamento contabile sarà effettuato fra le due stesse Parti e nei conti, allo scopo di stabilire un bilancio finale, verranno riportati tutti i saldi dei conti (con l'inclusione di una riserva per sinistri in sospeso stabilita d'accordo) e di tutte le somme che possono essere dovute da una parte all'altra, in base a tutti i trattati di riassicurazione o contratti di riassicurazione facoltativa che sono stati in vigore fra di loro, o ristornabili a norma delle disposizioni degli articoli 9 e 12.

Conti supplementari saranno necessari per le Parti riguardo ai sinistri in sospeso relativi a contratti di riassicurazione facoltativa marittima.

16. — I contratti di assicurazione o riassicurazione (ivi comprese le cessioni dipendenti da trattati di riassicurazione), non potranno co-

prive danni o perdite dovuti ad azioni belliche compiute dopo che le Parti divennero nemiche da una delle Potenze cui appartenevano le Parti stesse, oppure compiuti da Alleati o Associati di tale Potenza.

17. — Nessun interesse sarà dovuto da qualsiasi delle Parti per qualsiasi ritardo che si sia verificato o possa verificarsi nel regolamento dei premi, danni o saldi di conto, per il fatto che le Parti sono divenute nemiche.

18. — Gli assicuratori non saranno tenuti a rispondere di danni nel caso in cui le relative responsabilità siano state sfavorevolmente influenzate, dal momento in cui le Parti divennero nemiche, da qualsiasi modificazione od applicazione dei termini del contratto in contrasto con l'originaria intenzione, sia per disposizione legislativa od avente effetto di legge che per azione amministrativa o decisione giudiziaria.

19. — Fatta eccezione di quanto viene stabilito negli articoli 16 e 18, il presente Accordo non annulla quanto sia stato effettuato in Italia prima della data dell'Accordo stesso da una qualsiasi delle Parti contraenti nell'esecuzione di contratti di assicurazione o di riassicurazione facoltativa, diversi dai contratti ai quali si applicano gli articoli 2, 3 e 10.

Assicurazione e riassicurazione (Clausole Vita).

20. — I contratti di assicurazione vita (e di riassicurazione facoltativa di rischi di vita) tra Parti le quali successivamente divennero nemiche, saranno considerati come non risolti dallo scoppio della guerra o per il fatto che le Parti sono divenute nemiche, e nella determinazione delle obbligazioni delle Parti tutti i termini dei contratti, salvo patto contrario tra le Parti medesime, saranno considerati in pieno vigore.

21. — Gli assicuratori non saranno responsabili per i danni nella misura in cui la relativa responsabilità sia stata sfavorevolmente influenzata, dal momento in cui le Parti divennero nemiche, da qualsiasi modificazione od applicazione dei termini del contratto in contrasto con l'originaria intenzione, sia per disposizione legislativa od avente effetto di legge che per azione amministrativa o decisione giudiziaria.

22. — I Trattati di riassicurazione fra Parti, che successivamente sono divenute nemiche, saranno considerati come risolti alla data alla quale le Parti divennero nemiche.

PARTE II

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E CONTRATTI E TRATTATI DI RIASSICURAZIONE CHE HANNO AVUTO TERMINE PRIMA CHE LE PARTI DIVENISSERO NEMICHE.

Assicurazione e riassicurazione (escluso il ramo Vita).

23. — Nessun interesse sarà dovuto da qualsiasi delle Parti per qualsiasi ritardo che si sia verificato o possa verificarsi nel regolamento dei premi, danni o saldi di conto, per il fatto che le Parti sono divenute nemiche.